CAMERA DEI DEPUTATI 1262-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

Relatore: **BONALUMI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 gennaio 1980 (Stampato n. 418)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 gennaio 1980

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978

Presentata alla Presidenza il 19 aprile 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ratifica dell'accordo tra l'Italia e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) riveste carattere di particolare urgenza sia per il disagio che un ulteriore ritardo nell'approvazione apporta al funzionamento dell'istituzione, sia per il rischio che si comprometta la decisione circa la sede definitiva, che è primario interesse del nostro paese sia stabilita a Roma.

L'accordo di sede provvisoria ha lo scopo precipuo di definire le condizioni giuridiche e materiali atte a garantire la installazione e il funzionamento del Fondo, istituito con accordo già ratificato dall'Italia con la legge n. 3 dicembre 1977, n. 885: tale accordo istitutivo prevede che la sede definitiva sarà determinata dal Consiglio dei Governatori, mentre quella provvisoria è senz'altro stabilita a Roma. È superfluo sottolineare l'importanza di questa scelta e l'interesse dell'Italia perché sia confermata in Roma la sede definitiva, nel solco della linea politica seguita dal Governo e dal Parlamento di concentrare nel nostro paese tutte le organizzazioni internazionali operanti nel campo dell'alimentazione e dell'agricoltura, in considerazione del particolare interesse che l'Italia ha sempre avuto e vuole continuare ad avere nel favorire il progresso tecnologico e produttivo, in specie dei paesi in via di sviluppo.

Nella relazione governativa al disegno di legge e nel dibattito presso l'altro ramo del Parlamento sono già state ampiamente analizzate le linee generali di questo accordo, che, nella sostanza, si muove sulla scia degli analoghi accordi di sede precedentemente stipulati dall'Italia, pur tenendosi conto della evoluzione della prassi internazionale in materia; è rimasto, come problema e punto focale, per la parte italiana, la questione della estensione anche al personale dipendente di nazionalità italiana di tutte le immunità e privilegi previsti per il personale dipendente di altra nazionalità.

Su questo punto si è incentrato l'esame della Commissione esteri, che ha istituito al proprio interno un Comitato ristretto per poter approfondirne i complessi aspetti giuridici, tramite anche contatti diretti con i soggetti interessati.

I termini della questione possono sintetizzarsi in questo modo:

il FISA ed il Governo italiano non hanno trovato accordo, nel corso delle trattative, sull'estensione di taluni benefici ai funzionari di nazionalità italiana. Le divergenti valutazioni sono state riassunte nei punti 10) e 11) delle note interpretative, nelle quali la parte italiana ha ritenuto di consentire solo sull'immunità fiscale (per assicurare una identica remunerazione a tutti i dipendenti e per rispettare una consolidata prassi) mentre non ha accolto la richiesta di estensione di altre immunità e benefici, di carattere speciale e personale, in quanto la loro concessione è connessa sostanzialmente al fatto che una organizzazione internazionale deve utilizzare personale proveniente da tutti i paesi membri, che quindi necessita di particolari agevolazioni quando proveniente da Paesi diversi da quello ospitante. Nel precisare questa posizione, il Governo ha peraltro rimesso la valutazione definitiva al Parlamento, il quale già dal 1974 aveva sottolineato la necessità di una attenta valutazione nel concedere queste immunità.

L'analisi compiuta dal Comitato ristretto ha rilevato, nel confermare la delicatezza del problema sotto il profilo della *par conditio* dei funzionari, che l'aspetto politico – consistente nella garanzia della riservatezza dei documenti che debbono attraversare la frontiera – è garantito da altre norme generali contenute nell'accordo, mentre per gli altri profili rimane la opportunità che il Governo segua con par-

ticolare attenzione la materia per evitare trattamenti differenziati nei vari accordi di sede, onde evitare motivi di svalutazione nei confronti dei funzionari di nazionalità italiana: pertanto, la Commissione esteri ha deliberato di mantenere inalterato il testo approvato dal Senato (il quale, per parte sua, si è dichiarato anch'esso favorevole al mantenimento della nota interpretativa del Governo).

È peraltro dovere del relatore sottolineare che l'aspetto ora esaminato costituisce solo una parte di un problema più vasto concernente la partecipazione di personale italiano alle varie organizzazioni internazionali: dal breve ma proficuo lavoro del Comitato ristretto è infatti emerso che la presenza italiana in esse spesso non è sufficiente, sotto il profilo quantitativo ma anche qualitativo, a coprire i posti a noi attribuibili. I motivi di tale carenza sono evidentemente complessi, ma non certo ascrivibili a mancanza di personale altamente specializzato, quanto invece ad una serie notevole di difficoltà discendente sia dallo *status* giuridico ed economico sia, e principalmente, dalla sostanziale impossibilità di recuperare ed utilizzare nel nostro paese la professionalità maturata in queste valide esperienze. Si auspica, quindi, che questa più ampia tematica possa essere affrontata in altra più idonea occasione, anche per rispondere ad esigenze che appaiono indubbiamente meritevoli di valutazione.

BONALUMI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa dell'Accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario 1979 in lire 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in lire 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*